

**FOGLIO INFORMATIVO****FINANZIAMENTO**

Ai sensi del Bando “Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025” di cui al Decreto n. 4670 del 3 aprile 2025, in attuazione della D.G.R. n. 3703 del 20 dicembre 2024

PR FESR 2021-2027 Regione Lombardia Azione 1.3.4. e Azione 1.1.1.

Numero 1

Data ultimo aggiornamento 14 aprile 2025

Sezione 1. Informazioni sull'Intermediario

Denominazione e forma giuridica	FINLOMBARDA S.p.A.
Sede legale e direzione generale	Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B 20124 – Milano
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano	01445100157
Numero di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 Testo Unico Bancario	124
Telefono	+39.02.760.441
Telefax	+39.02.780.819
Sito Internet	www.finlombarda.it
E-mail	informazioni@finlombarda.it
PEC	finlombarda@pec.regione.lombardia.it





Sezione 2. Caratteristiche e rischi tipici

2.1 Caratteristiche

Finlombarda (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore e Organismo intermedio per l'attuazione della "Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025", con riferimento, rispettivamente, alle quote parte di dotazione riferite all'Azione 1.3.4. e 1.1.1. del PR FESR Lombardia 2021-2027.

La funzione di Soggetto gestore, in particolare, include le attività di erogazione e gestione del Finanziamento, quota parte dell'Agevolazione a valere sulla misura medesima L'obiettivo della misura è di agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore, per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese (in particolare PMI) tramite la realizzazione di Progetti di Filiera.

Le risorse del Bando sono:

- a) euro 28.414.148,95 (ventottomilioniquattrocentoquattordicimilacentotrenta/nove) a valere sull'Azione 1.3.4. "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" del PR FESR Lombardia 2021-2027 comprensiva dei relativi costi di gestione;
- b) euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a valere sull'Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione" destinati esclusivamente alle Attività di Sviluppo Sperimentale.

Possono partecipare al Bando le Filiere intese come raggruppamenti di imprese legate insieme da un Accordo di Filiera, composte da almeno 3 Partner di cui almeno una PMI.

La composizione della Filiera deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) può partecipare alla Filiera una sola Grande Impresa (non MidCap) esclusivamente per lo svolgimento dell'Attività di Sviluppo Sperimentale;
- b) ciascun Partner PMI deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 100.000,00 (centomila/00);
- c) ciascun Partner MidCap deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro;
- d) ciascun Partner Grande Impresa deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione.

I Partner devono essere, alla data di presentazione della Domanda, imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente;
- b) avere una o più Sedi operative in Lombardia o costituirla/e entro e non oltre la data di stipula del Contratto di Finanziamento o, nel caso del Partner che svolge Attività di Sviluppo Sperimentale, entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione per l'erogazione del Contributo; la Sede operativa deve essere rilevabile da visura camerale e presso tale Sede operativa devono essere realizzate le attività del Progetto di Filiera di cui all'articolo B.2.a. del Bando; le spese sostenute non nella Sede operativa dichiarata non saranno ammesse all'Agevolazione
- c) rientrare nella classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 e s.m.i., anche in conformità con quanto disciplinato all'art. 73 par. 2 lett. d) del Reg. UE 2021/1060 e s.m.i..



All'interno di ciascuna Filiera deve essere individuato tra i Partner un Partner capofila, il quale è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e di Finlombarda.

Sono invece escluse dal Bando le imprese:

- a) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007, così come riclassificati nel 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 con nuova classificazione in vigore dal 01/04/2025);
- b) afferenti al codice primario Istat Ateco 2007 sezione A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca) ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 articolo 13 bis, sezione L (Attività immobiliari) e sezione K (Attività finanziarie ed assicurative), così come riclassificati nella classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 con nuova classificazione in vigore dal 01/04/2025);
- c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti de minimis o GBER, in caso di applicazione del rispettivo regime;
- d) che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori e, nel caso di Grandi imprese, che si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;
- e) in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione di tale regime;
- f) non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- g) non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

Ciascun Partner di Progetto può partecipare ad un solo Progetto di Filiera e può partecipare alla presentazione di più di una Domanda, purché per le precedenti Domande sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale ai sensi dell'art. D.2.a del Bando;
- b) non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare) ai sensi dell'art. D.2.c. del Bando.

Sono ammissibili i Progetti di Filiera che comprendono l'insieme delle Attività di Sviluppo Aziendale realizzate dai singoli Partner, finalizzate:

1. al rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
2. alla costituzione e allo sviluppo di nuove filiere;
3. alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera e all'economia circolare;
4. all'innovazione, al miglioramento tecnologico e/o alla digitalizzazione delle filiere.

Nell'ambito del Progetto di Filiera può essere prevista un'Attività di Sviluppo Sperimentale (così come definita all'art. D.11 del Bando), che può essere svolta da un unico Partner. Tale Partner può essere alternativamente:

- a) una PMI o una MidCap tra quelle che svolgono anche le Attività di Sviluppo Aziendale;
- b) una PMI o una MidCap che non svolge anche le Attività di Sviluppo Aziendale;
- c) una Grande Impresa.

L'Attività di Sviluppo Sperimentale non può comportare spese ammissibili per un importo superiore al 50% delle spese ammissibili complessive del Progetto di Filiera.

In particolare, sono ammissibili Attività di Sviluppo Sperimentale afferenti ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027



di cui alla D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva deliberazione di approvazione dei Programmi di lavoro R&I 2024/2025 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023.

I Progetti di Filiera, e in particolare gli interventi materiali, devono soddisfare il principio DNSH (*Do No Significant Harm*) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, secondo le modalità di cui all'art. B.3 comma 5 del Bando.

Il Progetto deve essere realizzato e rendicontato, secondo le modalità di cui all'art. C.4.c del Bando, entro un massimo di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione (per i Progetti di Filiera che non prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale) o entro un massimo di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'A agevolazione per i Progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, salvo proroga.

Non sono ammissibili Progetti di Filiera riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.



L'Agevolazione è concessa ed erogata:

- a) per le Attività di Sviluppo Aziendale per ciascuna PMI e MidCap:
- i. a titolo di Finanziamento per il 50% del totale delle spese ammissibili di propria competenza;
 - ii. a titolo di Contributo come percentuale del totale delle spese ammissibili di propria competenza secondo la tabella di cui all'art. B.1.b comma 6 del Bando;
- b) per le Attività di Sviluppo Sperimentale per PMI, MidCap o Grande Impresa, a titolo di Contributo come percentuale del totale delle spese ammissibili di propria competenza secondo la tabella di cui all'art. B.1.b comma 8 del Bando.

Al singolo Partner PMI o MidCap viene concesso un Finanziamento, il cui ammontare massimo è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), di cui alla precedente lett. a) punto i. L'importo massimo concedibile del Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. così come riportato all'articolo C.3.c comma 10 del Bando¹.

La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, incluso l'eventuale periodo di preammortamento ordinario previsto:

- a) fino ad un massimo di 24 mesi per i progetti di Filiera che non prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale;
- b) fino ad un massimo di 30 mesi per i Progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale.

A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari a 1,50%.

2.1.1 Garanzie

Nella fase di istruttoria economico-finanziaria, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio:

- i. per i soggetti classificati da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i. non è richiesta alcuna garanzia;
- ii. per i soggetti classificati da 1 a 3 secondo la metodologia Credit scoring per startup di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., il quadro cauzionale è determinato come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Esito/quadro cauzionale
Classe 1	>=80	Ammissibile senza garanzia
Classe 2	>=70; <80	Ammissibile con garanzia pari al 30% del valore del finanziamento concesso
Classe 3	>=60; <70	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso

¹ Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. è possibile concedere un Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo Finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.



Classe 4 e Classe 5	<60	Non ammissibili
------------------------	-----	-----------------

In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione della quota di Finanziamento ai fini del perfezionamento del Contratto di Finanziamento medesimo:

- a. fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b. fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c. fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al Partner richiedente (cd. "Impresa Sponsor"): l'impresa sponsor deve:
 - i. essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii. rientrare in una fascia di valutazione ricompresa tra i livelli 1-3 di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.;
 - iii. avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'articolo 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo della quota di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione);
 - iv. prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Partner beneficiario ammesso all'Agevolazione a valere sul Bando.
- d. fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
 - i. autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
 - ii. in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del Contratto di Finanziamento di cui all'articolo C.4.a del Bando, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre



2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

- e. garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano.

Qualora si dovesse verificare una variazione societaria che comporti il subentro di un nuovo soggetto e qualora il nuovo soggetto subentrante non disponga di almeno due bilanci approvati, verrà richiesto il rilascio di una garanzia tra quelle previste dalla D.G.R. 7269/2022 e s.m.i. pari all'80% del Finanziamento in essere.

L'Agevolazione segue quanto previsto dal Bando di cui al Decreto n. 4670 del 3 aprile 2025, consultabile sul sito internet di Finlombarda alla sezione "Prodotti e servizi".

2.2 Principali rischi

Di seguito si riportano i principali rischi ai quali il Partner beneficiario risulta soggetto in merito al Finanziamento a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali 2025:

Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse

Nessun rischio di tasso in quanto la misura prevede un Finanziamento a tasso fisso ed invariabile pari a 1,50%.

Rischi operativi

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal Contratto di Finanziamento, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione dell'impresa, che possono, ad esempio, comportare l'impossibilità di:

- fornire la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche previste;
- garantire l'esecuzione del progetto finanziato;
- comunicare i dati per il monitoraggio dell'attività;
- assicurare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione del progetto.

Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell'impresa finanziata.

Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento

L'impresa finanziata è soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il Contratto di Finanziamento stipulato, ad esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di finanziamento.

Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale

Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico dell'impresa finanziata; la stessa è pertanto soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il Contratto di Finanziamento stipulato.





Rischi connessi alle variazioni delle garanzie rilasciate (laddove sono state richieste garanzie)

L'impresa è soggetta al rischio di sostituzione della garanzia rilasciata a supporto del finanziamento ricevuto nel caso di default o decadenza dall'attività del soggetto garante fintanto che il finanziamento risulti in essere e non sia interamente rimborsato.

Sezione 3. Condizioni economiche

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)		
1,50 %		
	VOCI	COSTI
	Importo	L'importo massimo del Finanziamento è dato da una quota percentuale pari al 50% delle spese ammissibili a valere sulle Attività di Sviluppo Aziendale di competenza del Partner. Il Finanziamento non può essere superiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
	Erogazione alle imprese	Il Finanziamento viene erogato in due soluzioni: a) prima tranche a titolo di anticipazione pari al 70% della quota di Finanziamento alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; b) tranche a saldo a conclusione del Progetto di Filiera e previo completamento della verifica da parte di Finlombarda della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui all'articolo C.4.c del Bando.
	Durata totale (in mesi)	La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 36 mesi ed un massimo di 60 mesi.
	Di cui durata preammortamento (in mesi)	a) fino ad un massimo di 24 mesi per i progetti di Filiera che non prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale; b) fino ad un massimo di 30 mesi per i Progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	1,50%
	Tasso di interesse preammortamento annuo	1,50%
	Spread	Non previsto
	Sanzioni	Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del Contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. 14 luglio 2003, n.10.





		Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.	
	Tasso di mora	Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.	
SPESE	Spese per la stipula dei contratti	Istruttoria	0 €
		Perizia tecnica	0 €
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione Pratica	0 €
		Incasso rata	0 €
		Invio comunicazioni	0 €
		Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri	Sono a carico del Partner beneficiario le spese sostenute da Finlombarda per il recupero del credito, unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso.
		Spese e oneri fiscali	0 €
		Estinzione anticipata	0 €
		Altro	0 €
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata		Costante	
Periodicità delle rate		Semestrale	

(1) In caso di acquisizione di garanzia reale sono a carico del Partner beneficiario i costi notarili per la costituzione delle garanzie.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it.

Sezione 4. Clausole contrattuali

Rinuncia

Il Partner capofila e ciascun Partner beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

La rinuncia di un Partner, senza che l'intera Filiera decada dall'Agevolazione, può avvenire alle seguenti condizioni:



- a) venga garantito che i Partner con attività realizzate e spese rendicontate e validate siano pari ad almeno 2 imprese di qualsiasi dimensione;
- b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Filiera, assicurando che le spese complessive del Progetto di Filiera, rendicontate e validate, siano necessariamente pari ad almeno il 50% di quelle ammesse in fase di concessione;
- c) qualora il Partner che ha rinunciato sia il Partner capofila, entro 30 giorni dalla data di rinuncia dovrà essere nominato un nuovo Partner capofila tra uno degli altri Partner beneficiari, da comunicare via pec a Regione Lombardia allegando una comunicazione sottoscritta da tutti i Partner beneficiari della Filiera.

Per comunicare la rinuncia, il Partner capofila deve utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e per conoscenza a Finlombarda (serviziocontratti@pec.finlombarda.it). In tal caso il Contratto di Finanziamento sarà risolto, previo provvedimento di Decadenza dalla concessione adottato da Regione Lombardia ai sensi dell'art. D.2.c del Bando.

Estinzione anticipata

È facoltà del Beneficiario, successivamente alla conclusione del Progetto di Filiera e all'erogazione del saldo dell'Agevolazione, rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso, secondo le modalità definite nel relativo Contratto di Finanziamento, senza che ciò comporti la decadenza dal Contributo, fermo restando il mantenimento, in capo al Partner beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Risoluzione del Contratto di Finanziamento

Il Contratto di Finanziamento viene risolto da Finlombarda nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui all'articolo D.1.a lettera f) (antiriciclaggio) del Bando;
- b) indebita percezione dell'Agevolazione accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Partner beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) in caso di assoggettamento del Partner beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento, tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
- e) in caso di interdittiva antimafia se applicabile;
- f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4, lett. d) del Bando.

Nei predetti casi Regione Lombardia, ad eccezione della precedente lettera c), a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte di Finlombarda, provvederà a dichiarare la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), Finlombarda invia formale comunicazione al Partner beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario Contratto di Finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme a titolo di debito residuo, erogate come Finanziamento ai sensi dell'articolo D.2.d. del Bando. In tal caso viene fatta salva la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di Contributo.



Decadenza

Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui all'articolo D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. f), m) e n)) del Bando;
- b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del Contratto di Finanziamento non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3 del Bando;
- c) mancato rispetto entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi degli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a comma 1 del Bando;
- d) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale:
 - i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del Bando, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Partner beneficiario originario;
 - ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, venga meno il possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ai sensi dell'art. A.3 comma 3 lett. c) del Bando, qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci approvati;
 - iii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto non abbia almeno due bilanci approvati, il mancato rilascio di idonea garanzia pari al 80% del Finanziamento in essere.
- e) rinuncia all'Agevolazione ai sensi dell'articolo D.2.a del Bando;
- f) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Partner beneficiario in fase di presentazione della Domanda, di stipula del Contratto di Finanziamento e di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;
- g) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento.

Nei predetti casi, Finlombarda, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, provvede a dichiarare risolto il Contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

Nei casi di cui all'art. D.2.b lettere a), b), d), e) e f) del Bando, Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte di Finlombarda, provvede a dichiarare la decadenza del Beneficiario dall'intera Agevolazione concessa o dalla sola quota a titolo di Finanziamento nel caso della lettera c) del suddetto articolo del Bando.

Finlombarda emana un apposito provvedimento di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui all'art. D.1.a comma 1 lett. f) del Bando;
- b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e/o del Contributo per PMI e MidCap che svolgono Attività di Sviluppo Aziendale, non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.b comma 4 del Bando.

Finlombarda emana un apposito provvedimento di decadenza delle imprese che compongono la Filiera, ivi incluso il Beneficiario, dall'Agevolazione concessa nel caso di:

- a) realizzazione delle attività del Progetto di Filiera in non conformità agli obiettivi del Progetto di Filiera approvato;
- b) mancata realizzazione del Progetto di Filiera per almeno il 50% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, sostenute da almeno 2 imprese della Filiera di qualsiasi dimensione, nella/e Sede/i operativa/e lombarda/e oggetto del Progetto ai sensi dell'articolo A.3 comma 1 del Bando.



Rideterminazione dell'Agevolazione

Eventuali variazioni che determinano un aumento delle spese complessive del Progetto di Filiera ovvero dell'intensità di aiuto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto di Filiera e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo, nonché il rispetto dei limiti precisati all'articolo B.3 del Bando.

Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale si procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione medesima per ciascun Partner beneficiario in coerenza con quanto disposto all'articolo B.1.b comma 1 lett. a) del Bando, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 50% delle spese ammesse per il Progetto di filiera complessivo e sia rispettato il numero minimo di 2 imprese che abbiano sostenuto spese rendicontate e validate.

Qualora l'anticipo erogato ai sensi dell'art. C.4.b del Bando risulti di importo superiore al Finanziamento rideterminato con provvedimento di Finlombarda, si procede al recupero delle somme conformemente a quanto disposto all'art. D.2.d del Bando.

Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento di Finlombarda.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo quanto di seguito previsto, la chiusura del rapporto avviene il giorno del rimborso definitivo della quota del Finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori. In caso di estinzione anticipata o di rinuncia (qualora siano state già erogate quote del Finanziamento) su richiesta del Partner beneficiario, Finlombarda provvede alla chiusura del rapporto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del Contratto di Finanziamento, il Partner beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- c) inviando una comunicazione a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B - 20124 Milano.

Se il Partner beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Partner beneficiario potrà, alternativamente rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 se il Beneficiario chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda.



Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

LEGENDA

Accordo di Filiera	Unica forma di aggregazione tra i Partner di Progetto ammessa dal Bando, che disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascun Partner e dettaglia le attività progettuali e i costi di Progetto previsti relativamente ad ognuno.
Agevolazione	Per le Attività di Sviluppo Aziendale, per le PMI e le MidCap l'agevolazione è composta da una quota a titolo di Finanziamento ed una quota a titolo di Contributo concessa ed erogata ai sensi del Bando; per le Attività di Sviluppo Sperimentale, l'agevolazione è composta da un Contributo.
Attività di Sviluppo Aziendale	Si intende l'insieme di attività che comportano investimenti in attivi immateriali e materiali, ivi inclusi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo / stoccaggio dell'energia, e acquisizione di servizi di consulenza finalizzata all'ottenimento di certificazioni e qualificazioni delle forniture, in coerenza con le finalità di cui all'art. B.2.a comma 1 del Bando e con le categorie di spesa ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 lett. A del Bando.
Attività di Sviluppo Sperimentale	Ai sensi dell'art. 2 punto 86 del Regolamento GBER si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
Bandi e Servizi	La piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it



Bando	Il Bando di cui al Decreto n. 4670 del 3 aprile 2025 con i relativi allegati, pubblicato sul Burl n. 16 del 14 aprile 2025.
Contributo	Il contributo in conto capitale sull'investimento concesso ai Partner beneficiari.
Contratto di Finanziamento	Il contratto sottoscritto da ciascun Partner beneficiario (PMI o MidCap) con Finlombarda ai fini dell'erogazione del Finanziamento.
DNSH	Acronimo di " <i>Do No Significant Harm</i> " (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che " <i>Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"</i> : nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.
Domanda	La domanda di Agevolazione al Bando della Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali – 2025 presentata dal Partner capofila della Filiera tramite Bandi e Servizi.
Filiera	Insieme dei Partner appartenenti alla filiera vincolati tra di loro dall'Accordo di Filiera.
Finanziamento	Il finanziamento erogato ai Partner beneficiari PMI o MidCap da Finlombarda.
Garanzia	La garanzia, prestata in una delle forme previste dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., a copertura dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, secondo quanto previsto all'art. C.3.c comma 1 e all'Allegato D.13.c del Bando e, in caso di subentro di nuovo Partner beneficiario a seguito di variazione societaria, come disciplinato all'art. D.3 comma 5 del Bando; essa si configura come garanzia a scalare, in quanto viene ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Partner beneficiario in conformità al piano di ammortamento per la quota di Agevolazione concessa a titolo di Finanziamento in essere.
Grande Impresa	L'impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che non rientra tra le MidCap.
MidCap	Le imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, articolo 2, punti 6 e 7.
Partner capofila	Uno dei Partner che compongono la Filiera e presenta la Domanda a nome e per conto della Filiera stessa. È responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e di segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione della Filiera e/o sulla realizzazione del Progetto di Filiera.
Partner beneficiario o Beneficiario	Singoli Partner sotto forma di PMI, MidCap e Grandi Imprese che, a seguito della presentazione di un Progetto di Filiera, vengono ammessi all'Agevolazione.
Partner richiedente	Ogni PMI, MidCap e Grande Impresa che abbia presentato Domanda a valere sul Bando sotto forma di Filiera con altri soggetti.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del Finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto di Finanziamento.



Piano di ammortamento "posticipato" o "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.
PMI	Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.
Progetto di Filiera o Progetto	Il progetto di investimento (ivi inclusa l'eventuale Attività di Sviluppo Sperimentale) di cui all'articolo B.2.a del Bando, presentato dalla Filiera, per il quale si richiede l'Agevolazione.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del Finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi che rimane uguale per tutta la durata del Finanziamento.
Sede operativa	Qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui il Partner svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di Filiera (ivi inclusa l'eventuale Attività di Sviluppo Sperimentale) di cui all'articolo B.2 del Bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto di Filiera nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al Bando.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del Finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del Finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare che un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto da Finlombarda non sia superiore.